

Alle Imprese Iscritte

Ai Commercialisti e Consulenti del Lavoro

LORO SEDI

e p.c.

Alle Associazioni imprenditoriali e sindacali di categoria della Provincia di Grosseto

Prot. n. 3000

Ns.Rif.: AG

Grosseto, 08 GENNAIO 2021

Oggetto: Trattamento tributario Contributo Cassa Edile (ex art. 36 CCNL)

Si comunica che la quota di contributo ex art. 36 che l'impresa dovrà assoggettare a conguaglio fiscale per l'anno 2020 e ad acconto mensile per il 2021 (salvo conguaglio) è risultata pari allo **0,50%**, corrispondente all'incidenza percentuale delle prestazioni sanitarie e non sanitarie, erogate nel 2020, sul monte salari dello stesso periodo.

Stante quanto sopra, pertanto, ed avuto presente che la quota di contributo ex art. 36 a carico del lavoratore (pari allo 0,471% fino a settembre 2020 e allo 0,375% da ottobre 2020) va detratta in ogni caso dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali, le imprese, sia in sede di conguaglio fiscale per l'anno 2020 che di acconto mensile per il 2021 (salvo conguaglio), dovranno operare come segue:

- diminuire l'imponibile fiscale di ciascun dipendente dell'importo relativo alla quota di contributo ex art. 36 a carico dello stesso (0,417% fino a settembre 2020 e 0,375% da ottobre 2020);
- aumentare l'imponibile fiscale di ciascun dipendente dell'importo relativo alla quota di contributo ex art. 36 a carico del datore di lavoro, limitatamente alla percentuale di incidenza delle prestazioni sanitarie e non sanitarie, erogate nel 2020, sul monte salari dello stesso periodo (0,50%)

Ai fini pratici si prospetta il seguente esempio di calcolo dell'imponibile fiscale.

Retribuzione imponibile (al netto del contributo INPS)	€ 1.000,00
Quota contributo Cassa Edile a carico del lavoratore (0,375%)	€ 3,75 (-)
Quota contributo utilizzata per l'assistenza sociale (0,50%)	€ 5,00 (+)

Imponibile fiscale	€ 1.001,25

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si inviano distinti saluti.

F.to IL DIRETTORE
(Dott. A. Galli)